

 <p>ITE - LES Riccati - Luzzatti</p>	<b>ESIGENZE DEL CLIENTE E ORIENTAMENTO</b>	<b>MO 7.1.3 bis</b>
		Rev. 02
	<b>CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO</b>	Data 12/10/23
		Pag. 1 di 3

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

**TRA**

**l'Istituto Riccati Luzzatti**, con sede in Treviso, Piazza della Vittoria, 3/4, 31100 - TREVISO, codice fiscale 94095650266, d'ora innanzi detto anche "soggetto promotore", rappresentato dalla Dirigente Scolastica Francesca Mondin;

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** di Treviso, codice fiscale 94032330261, con sede in Via Roma, n. 20, 31100 - TREVISO, d'ora innanzi detto anche "l'Ordine",

**premess**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196 e disciplinati dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche e integrazioni. Si conviene quanto segue:

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Ordine si impegna a promuovere presso i propri iscritti ("Studi Aderenti" o, singolarmente, "Studio Aderente") l'accoglimento di al massimo 2 soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Istituto Tecnico Statale Riccati Luzzatti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della Legge n. 196 del 1997, salvo diversi accordi tra le parti.

Ciascuno Studio Aderente dovrà aver preventivamente accettato la presente Convenzione ed essersi impegnato espressamente al rispetto di tutto quanto ivi previsto.

**ART. 2**

Per ciascun tirocinante inserito in uno Studio Aderente in base alla presente Convenzione verrà predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor scolastico e del professionista incaricato del progetto, ovvero il tutor aziendale (designato dallo Studio Aderente);
- gli obiettivi, le modalità e gli ambiti di svolgimento del tirocinio differenziati in relazione alla formazione del tirocinante, ed in particolare se frequentante il Liceo Economico Sociale (di seguito LES), o l'Istituto Tecnico Economico (di seguito ITE);
- l'indicazione delle giornate e delle fasce orarie di presenza nello Studio;
- la struttura dello Studio presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Il tirocinio è rivolto principalmente agli studenti delle classi 4<sup>^</sup> dell'Istituto.

**ART. 3**

Il tirocinio curricolare formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante non può in alcun modo vantare, per l'esperienza svolta, alcun diritto retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

Nel corso dello svolgimento del tirocinio l'attività di orientamento è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall'Istituto Scolastico e dal professionista incaricato del progetto.

#### ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti dello Studio Aderente e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi ed alle pratiche professionali di cui lo stesso abbia preso in qualsiasi modo visione durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni del professionista incaricato del progetto (tutor aziendale) e del tutor dell'Istituto Scolastico (tutor scolastico) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo.

#### ART. 5

Lo **Studio Aderente**, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comma 3 dell'Art. 1 D.L. 142 del 25/03/1998 allo scopo di agevolare la futura scelta professionale del tirocinante, si impegna a:

- coinvolgere lo studente nelle questioni professionali riguardo l'ambito lavorativo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- assicurare, attraverso l'impegno del professionista incaricato del progetto, lo svolgimento del tirocinio garantendo il rispetto dei contenuti del progetto di orientamento/formazione e degli orari in esso riportati;
- comunicare all'Istituto Scolastico ogni variazione (orario, sede, interruzione anticipata del tirocinio) al fine di garantire la copertura assicurativa di Responsabilità Civile;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'Istituto Scolastico;
- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, successivamente corretto e integrato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
- garantire il rimborso spese al tirocinante se chiamato a recarsi in missione nel corso del tirocinio;
- a conclusione del tirocinio compilare la "scheda di valutazione" che sarà allegata al progetto formativo per ciascun tirocinante, al fine di verificare l'efficacia del percorso.

#### ART. 6

**L'Istituto Scolastico** assicura la presenza di un tutor scolastico durante tutto il periodo di tirocinio.

Il tutor Scolastico, in collaborazione con il professionista incaricato del progetto, ha la funzione di favorire l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo e di garantire il corretto svolgimento del progetto formativo/orientamento garantendo il rispetto dell'orario previsto dallo stesso.

Il tutor Scolastico effettua, all'interno del normale orario di servizio, una serie di incontri con gli allievi sia presso il proprio Istituto Scolastico per il colloquio di avvio tirocinio e la verifica finale dell'esperienza, sia in itinere attraverso contatti con lo Studio Aderente.

L'Istituto si impegna a far pervenire, in caso di necessità, copia della presente Convenzione all'Inail e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### ART. 7

Il periodo di tirocinio è individuato in settimane (da lunedì a venerdì) per una durata di 120 ore.

Il tirocinio è svolto secondo la calendarizzazione di ciascun anno scolastico, salva diversa ed ulteriore disponibilità dello Studio Aderente.

Si prevedono tre periodi di tre settimane consecutive tra ottobre e dicembre e due periodi di tre settimane consecutive tra febbraio e aprile.

L'Istituto si impegna a fornire i periodi esatti entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente.

Per l'Istituto scolastico  
La Dirigente Scolastica  
Francesca Mondin



Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
La Presidente  
Camilla Menini



